

## **COMUNE DI BORZONASCA**

### **STATUTO**

Adottato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 156 del 24.1.1992.

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Comune**

1. Il Comune di Borzonasca è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'Art. 133 della Costituzione.

##### **Art. 2**

##### **Stemma-gonfalone**

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1971 e trascritto nel registro araldico dell'Archivio Centrale dello Stato.
2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1971, che viene accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

##### **Art. 3**

##### **Territorio**

1. Il Comune di Borzonasca comprendente la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'Art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di: Borzonasca capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune dei suoi organi istituzionali e degli Uffici; Acero, Belpiano, Levaggi, Montemoggio, Borzone, Sopralacroce, Caregli, Brizzolara e Temossi.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'Art. 133 Cost., previa audizione della popolazione del Comune.
4. La modifica della denominazione delle frazioni, o del capoluogo, può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

##### **Art. 4**

## **Funzione del Comune**

1. Il Comune di Borzonasca promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e difende il proprio patrimonio culturale e sociale fondato sulla solidarietà, sull'uso comune dei beni e servizi, sulle tradizioni locali, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
  - b) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
  - e) l'affermazione di un modo di vita rurale che si ponga in alternativa al modello di vita cittadina, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista urbanistico.

### **Art. 5**

#### **Programmazione e forme di cooperazione**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

### **Art. 6**

#### **Compiti del Comune**

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo 1 - Tit. IV del presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
  - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento, di controllo;
  - b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

#### **Art. 7**

#### **Albo Pretorio**

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale od un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

### **TITOLO II**

#### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

#### **CAPO I**

#### **ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 8**

#### **Organi**

1. Sono organi del Comune, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

#### **CAPO II**

#### **CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 9**

#### **Elezione e Composizione**

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

#### **Art. 10**

#### **Durata in carica**

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## **Art. 11**

### **Consiglieri Comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
8. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse comunale; per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché nell'ambito del territorio comunale.

## **Art. 17**

### **Convocazione dei consiglieri**

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
2. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dall'eletto che ha riportato il maggior numero di voti al momento delle elezioni. A parità di voti assume le funzioni il più anziano di età.
4. Il consigliere anziano presiede le riunioni del Consiglio fino all'elezione del Sindaco e della Giunta.

### **Art. 18**

#### **Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Legge ed il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
3. I consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consiliari, consecutive, sono dichiarati decaduti.

### **Art. 19**

#### **Astensione dei Consiglieri**

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nello interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

### **Art. 20**

#### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni, se previste, sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

### **Art. 21**

#### **Presidenza delle sedute consiliari**

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver date gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

## **Art. 22**

### **Votazioni e funzionamento del Consiglio**

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza di cui all'art. 18.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano predeterminare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 12 - lettera n), del presente statuto, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

## **Art. 23**

### **Verbalizzazione**

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la Sala dell'adunanza dell'Organo collegiale, per effetto delle norme contenute nell'Art. 279 del T.U. L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934, numero 383, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
  - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
  - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

## **ART 24**

### **Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'Art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

## **CAPO II**

## **GIUNTA COMUNALE E SINDACO**

### **SEZIONE 1**

#### **ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO**

##### **Art. 25**

###### **Elezione dei Sindaco e della Giunta**

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'Art. 34 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente statuto.
2. Non può procedersi alla votazione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati i consiglieri come previsto dagli Artt. 75 e 76 dei D.P.R. 16.5.1960, n. 570.
3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.
4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
5. Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.
6. Nel documento programmatico, il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'ente.

### **SEZIONE II**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

##### **Art. 26**

###### **La Giunta Comunale**

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

##### **Art. 27**

###### **Composizione e presidenza**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

## **Art. 28**

### **Assessori extraconsiliari**

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero complessivo degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma I dell'articolo precedente.
3. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori da cui la Giunta è composta.
4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.
5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

## **Art. 29**

### **Elezione della Giunta**

1. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi termini indicati dalla legge e dall'Art. 25 d presente statuto.
2. La Legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore comunale.

## **Art. 30**

### **Anzianità degli Assessori**

1. I nominativi dei candidati alla carica assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'Art. 25 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso Assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.
2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, Assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.
3. All'Assessore anziano, in mancanza dell'Assessore delegato od in sua assenza spetta surrogare il Sindaco assente od impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale del Governo.

## **Art. 31**

### **Durata in carica della Giunta**

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.



3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

### **Art. 32**

#### **Mozione di sfiducia costruttiva**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'Articolo 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 36, comma 4, della Legge 8.6.1990, n. 142.
4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.
5. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

### **Art. 33**

#### **Cessazione di singoli componenti della Giunta**

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
  - a) morte;
  - b) dimissioni;
  - c) revoca;
  - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.
3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli Assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per la elezione del Sindaco e della Giunta.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

### **Art. 34**

#### **Funzionamento della Giunta**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'Articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 53 della Legge n. 142/1990. I pareri sono inseriti nella deliberazione originale.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

### **Art. 35**

#### **Competenze della Giunta**

1. In generale la Giunta:
  - a) compie tutti gli atti d'amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dal presente Statuto, del Sindaco, o del Segretario;
  - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
  - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nel l'esercizio dell'attività propositiva, spetta, in particolare, alla Giunta:
  - a) predisporre il Bilancio Preventivo ed il Conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - b) predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari se istituite i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

- c) proporre regolamenti da sottoporsi ai deliberazioni del Consiglio;
  - d) proporre al Consiglio:
    - le convenzioni con altri Comuni con la Provincia, la costituzione modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione
    - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
    - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
    - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a) Adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
  - b) Concludere i contratti deliberati in via di massima del Consiglio
4. Appartiene alla Giunta deliberante le variazioni al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese imprevedute e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.
5. Allo stesso modo la giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

#### **Art. 36**

##### **Deliberazioni d'urgenza della Giunta**

- 1. La Giunta può in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
- 2. L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio
- 3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### **Art. 37**

##### **Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta**

- 1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Si applica alle deliberazioni dalla Giunta il disposto art. 24 del presente Statuto.

### **SEZIONE III**

#### **SINDACO**

#### **Art. 38**

## **Sindaco, organo istituzionale**

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'Art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n.3.
4. La Legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

### **Art. 39**

#### **Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale**

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
  - a) rappresenta il Comune
  - b) convoca il Consiglio e lo presiede;
  - c) convoca e presiede la Giunta;
  - d) distribuisce gli affari; su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima, in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'Art. 40; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
  - e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
  - f) sovrintende al *funzionamento dei* servizi e degli Uffici e vigila a che il Segretario comunale dia esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
  - g) stipula i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta nonché gli accordi di cui all'Art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - h) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di Polizia locale, le direttive, vigila sullo espletamento del servizio di Polizia Municipale ed adotta i provvedimenti previsti alle Leggi e dai Regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli Artt. da 106 e 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
  - i) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
  - l) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria, salvo riferirne alla Giunta, nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  - m) sovrintende a tutti gli Uffici;

- n) sospende, nel caso di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
  - o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze Complessive e generali degli utenti;
  - p) convoca i comizi per i referendum consultivi;
  - q) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  - r) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza, espropri, che la legge, genericamente assegna alla competenza del Comune;
  - s) assegnagli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
  - t) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
  - u) fa pervenire al Consiglio Comunale l'atto di dimissioni al fine della presa d'atto della decadenza della Giunta.
2. il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

## **Art. 40**

### **Delegazioni del Sindaco**

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 71 e seguenti del presente Statuto.
6. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti la specifica attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.
8. Il Consigliere delegato ai sensi del precedente comma sarà sentito dalla Giunta Municipale su argomenti inerenti le funzioni amministrative attribuitegli.

#### **Art. 41**

##### **Surrogazione del Consiglio per le nomine**

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'Art. 12, lettera n), del presente Statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del Giorno, il Sindaco, sentito i Capi Gruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

#### **Art. 42**

##### **Potere di ordinanza del Sindaco**

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle Ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma degli Artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 3.83 e della Legge 24 novembre 1981, numero 689.
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

#### **Art. 43**

##### **Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
  - d) alla vigilanza di tutte quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia al compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

## **TITOLO 111**

### **DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

#### **CAPO I**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### **SEZIONE 1**

##### **CRITERI DIRETTIVI**

###### **Art. 44**

###### **Partecipazione dei cittadini**

1. Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, culturali, assistenziali e di volontariato.
3. L'Amministrazione comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

##### **SEZIONE II**

##### **RIUNIONI, ASSEMBLEE CONSULTAZIONI**

###### **Art. 45**

###### **Riunioni ed Assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative, culturali, assistenziali e di volontariato.
2. L'Amministrazione comunale si impegna a facilitare l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che si ispirano ai principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le strutture e spazi idonei disponibili. Le condizioni e le modalità d'uso verranno stabilite con apposito Regolamento.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto un corrispettivo.

###### **Art. 46**

## **Consultazioni**

1. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali sociali nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia richiesta da altri organismi a loro spese
4. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

## **SEZIONE III**

### **INIZIATIVE POPOLARI**

#### **Art. 47**

##### **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita dal Sindaco, o dal Segretario a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato, entro il termine massimo di sessanta giorni.

#### **Art. 48**

##### **Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione va inviata alla Giunta che procede all'esame e per interventi di sua competenza, predispone le modalità di intervento, o ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.  
In questo ultimo caso il provvedimento deve essere espressamente motivato. Per le petizioni su argomenti di competenza consiliare ne invia l'esame alla prima seduta del Consiglio.
3. La petizione è esaminata dalla Giunta entro quarantacinque giorni dalla presentazione ed esprime un provvedimento che dovrà essere comunicato al soggetto proponente.

#### **Art. 49**

##### **Proposte**

1. I cittadini possono avanzare proposte per la adozione di atti amministrativi che il Sindaco entro quarantacinque giorni invia agli Organi competenti per i necessari provvedimenti.



## **Art. 50**

### **Numero Sottoscrittori, Petizioni e Proposte**

1. Agli effetti degli Artt. 48 e 49 possono presentare petizioni e proposto non meno di cinquanta elettori.
2. L'autenticazione delle firma e avviene a norma delle disposizioni del Regolamento, sul referendum di cui al successivo articolo 51.

## **Art. 51**

### **Referendum**

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli Organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi, l'indizione è fatta:
  - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
  - b) quando lo richiedano un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del - Comune, che rappresentino almeno un decimo della popolazione del Comune, risultante dal 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

## **Art. 52**

### **Effetti dei referendum consultivo**

1. Il referendum viene ritenuto valido quando ad esso partecipa la maggioranza assoluta degli elettori del Comune.
2. Il quesito referendario è dichiarato accolto dagli elettori quando ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi.
3. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati. la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

## **Art. 53**

## **Disciplina del Referendum**

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, sono stabilite nell'apposito Regolamento.

### **Art 54**

#### **Azione Popolare**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

### **Art. 55**

#### **Pubblicità degli atti amministrativi**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Presso la Segreteria comunale e presso l'eventuale biblioteca comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

### **Art. 56**

#### **Diritto di accesso e di informazione dei cittadini**

1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il Regolamento, inoltre:
  - a) individua, con nome di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
  - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
  - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
  - d) assicura agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

## **CAPOII**

### **DIFENSORE CIVICO**

## **Art. 57**

Il Comune può provvedere a deliberare apposita convenzione con la Regione per l'utilizzo del Difensore Civico.

La convenzione contiene la disciplina dell'Istituto.

## **TITOLO IV**

### **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

## **Art. 58**

### **Svolgimento dell'azione amministrativa**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le Leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune, il Segretario comunale ed i dipendenti responsabili dei servizi, sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti, ai sensi della Legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento della propria attività, può prevedere forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

## **CAPO I**

### **SERVIZI**

## **Art. 59**

### **Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune nelle forme previste dall'Art. 22, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione, deve avvenire fra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata, mediante convenzione. unione di Comuni ovvero Consorzi.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme J2 informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

## **CAPOII**

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA**

#### **Art. 60**

##### **Convenzioni**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funziona e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata. le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### **Art. 61**

##### **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste nel precedente articolo del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine i) Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione a' sensi dei precedente articolo, unitamente allo Statuto dei Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto dei Consorzio.

#### **Art. 62**

##### **Unione di Comuni**

1. Il Comune può costituire un'unione con altri Comuni contermini della stessa Provincia per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati, con unica deliberazione, dai singoli Consigli comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di Legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione:

- a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Compartecipanti e ne disciplina le forme;
  - b) contiene indicazione degli Organi e C servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed rapporti finanziari con i Comuni.
5. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione, deve procedersi alla fusione, a norma dell'Art. 26 legge n. 142/90. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

### **Art. 63**

#### **Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato, con atto formate dal Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e del presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da Leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

## **TITOLO V**

### **UFFICI E PERSONALE**

#### **Art. 64**

#### **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei servizi.

### **CAPO I**

#### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

#### **Art. 65**

#### **Ufficio comunale**

1. L'Ufficio comunale, diretto dal Segretario comunale, si individua quale unica struttura dell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Amministrazione nell'ambito delle diverse attività e servizi di competenza del Comune.

## **CAPOII**

### **ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

#### **Art. 66**

##### **Disciplina dello status del personale**

1. Sono disciplinati con il Regolamento del personale:
  - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
  - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione dei rapporto di pubblico impiego;
  - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
  - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
  - e) i ruoli organici, la consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
  - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
  - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
  - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
  - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'Amministrazione

1. le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio, al dipendenti, di autorizzazioni all'esercizio di professioni, previa iscrizione, nei relativi Albi;
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed al requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.
5. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali a' sensi dell'Art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93.

#### **Art. 67**

#### **Collaborazione esterna**

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:
  - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
  - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
  - la natura privatistica del rapporto.

### **CAPO III**

#### **RESPONSABILITA'DISCIPLINARE DEL PERSONALE**

#### **Art. 68**

#### **Norme applicabili**

1. Il Regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

### **CAPOIV**

## **SEGRETARIO COMUNALE**

### **Art. 69**

#### **Stato giuridico e trattamento economico**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla Legge.

### **Art. 70**

#### **Funzioni del Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina lo stato ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico – amministrativa degli uffici comunali. Esercita la propria attività con potestà di iniziative ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
2. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione di rilevanza interna che non comportano attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad Organi elettivi.
3. Partecipa alle Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, previa autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
4. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed agli Assessori.
5. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla Legge sulle proposte di deliberazioni.
6. Esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
7. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli Organi deliberanti del Comune e delle Commissioni operanti nel Comune, previste dalla Legge e dai Regolamenti e ne redige i verbali.
8. Può delegare, per le Commissioni operanti nel Comune, un suo rappresentante dipendente dell'Ente.
9. Cura la trasmissione degli atti deliberativi secondo quanto previsto dalla Legge n. 142/90, ed attesta su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione, all'albo pretorio e l'esecutività delle deliberazioni degli Organi collegiali del Comune.

## **TITOLO VI**

### **RESPONSABILITA'**

#### **Art. 71**

#### **Responsabilità verso il Comune**

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.



2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per le responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle Leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli Organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

## **Art. 72**

### **Responsabilità verso i terzi**

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore, il Segretario comunale o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario comunale o del dipendente, sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore, il Segretario comunale od il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di Organi Collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i Membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare, nel verbale, il proprio dissenso.

## **Art. 73**

### **Responsabilità dei contabili**

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

## **Art. 74**

### **Prescrizione dell'azione di responsabilità**

1. La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

## **Art. 75**

## **Parere su proposte di deliberazione**

1. Il Segretario comunale risponde, in via amministrativa e contabile, del parere sotto il profilo di legittimità e di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi degli Artt. 12 e 34 del presente Statuto.
2. Il Segretario è, altresì, responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

## **TITOLO VII**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 76**

#### **Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza dei Comune riservato alla Legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte: delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

#### **Art. 77**

#### **Attività finanziarie dei Comune**

1. La finanza dei Comune è costituita da:
  - a) imposte proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti regionali;
  - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) altre entrate;
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

### **Art. 78**

#### **Amministrazione dei beni comunali**

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio, sono personalmente responsabili il Sindaco ed il Segretario.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti 0, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

### **Art. 79**

#### **Contabilità comunale il Bilancio**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge osservando i principi dell'universalità dell'integralità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria di cui all'art. 55, 5° comma della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

### **Art. 80**

#### **Contabilità comunale il Conto Consuntivo**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
3. La Giunta comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore di cui all'Articolo 82 del presente Statuto.

### **Art. 81**

#### **Attività contrattuale**

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante i contratti.
2. Si prescinde dalla stipulazione formale del contratto per appalti di lavori e forniture di beni e servizi quando l'assegnazione avviene a trattativa privata, entro i limiti di spesa stabiliti nel Regolamento dei contratti.
3. La deliberazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le regioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'Assessore delegato nel caso che a rogare gli stessi sia il Segretario comunale. Nel caso che l'Ufficiale rogante sia esterno al Comune, la stipula dei contratti sarà effettuata dal Segretario comunale o da un dipendente con qualifica di dirigente.
5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

## **Art. 82**

### **Revisione Economica-Finanziaria**

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economica - finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto fra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la v sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio della sua funzione il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3°, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il Revisore risponde della verità di attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

## **Art. 83**

### **Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai del base ad ordini di incasso e liste e dal concessionario dei servizi di riscossione dei tributi;
  - b) il pagamento delle spese ordiate mandati di pagamento degli stanziamenti di Bilancio e di Cassa disponibili;
  - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali a' sensi dell'Art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti dei Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità di cui all'Art. 59, comma I, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché da apposita Convenzione.

## **TITOLO VIII**

### **RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

#### **Art. 84**

##### **Partecipazione alla programmazione**

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione; formula, al fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatrice di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla Legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del Piano Territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

#### **Art. 85**

##### **Rapporti con la Comunità Montana**

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune oltre all'espletamento dei servizi di cui all'Art. 59.

#### **Art. 86**

##### **Pareri obbligatori**

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di Legge al fini della programmazione progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni od il termine minore prescritto dalla Legge, il Comune può prescindere dal parere.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Art. 87**

### **Modificazioni e abrogazioni dello Statuto**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'Art. 4. comma 30, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta approvazione del nuovo.
4. Nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, potranno essere apportate dal Consiglio, tutte le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive, ogni qualvolta su rendessero necessarie.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, nessuna iniziativa per la revisione: l'abrogazione totale o parziale dello Statuto potrà essere presa se non sia trascorso un anno dall'ultima modifica.

## **Art. 88**

### **Adozione dei regolamenti**

1. Il Regolamento Interno del Consiglio comunale è deliberato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di Contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1
3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

## **Art. 89**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione nell'entrata in vigore.